



COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)

COPIA di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Numero 2	del Reg.
Data 17/03/2022	
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – ANNO 2022 – CONFERMA ALIQUOTA	

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 16.33 nella sala consiliare del civico palazzo, si è riunito, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge, il Consiglio Comunale convocato su determinazione del Sindaco in seduta STRAORDINARIA di prima convocazione.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
GALLELLO GREGORIO	Sindaco	X	
CAMPO IDA GIOVANNA	Vice Sindaco – Assessore		X
GUZZI ANTONIO	Assessore	X	
CATRAMBONE SAVERIO	Consigliere	X	
GALLELLO ANTONIO	Consigliere	X	
BASILE MADDALENA	Consigliere	X	
MESSINA CATERINA	Consigliere	X	
SGRO' VINCENZO	Consigliere	X	
LOMANNI DOMENICO	Consigliere	X	
MACRINA ALESSANDRO	Consigliere		X
CELIA SAVERIO	Consigliere	X	

Assegnati n. 10 oltre il Sindaco
In carica n. 10 oltre il Sindaco

Presenti n.9
Assenti n.2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede **Gregorio Gallello** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale **D.ssa Maria Ausilia Paravati**.

La seduta è pubblica.

il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visti in particolare i commi 3 e 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al

di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 05 del 29/04/2021, con la quale è stata confermata per l'anno 2021 l'applicazione di una aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024 confermare, per l'anno **2022**, l'aliquota applicata nell'anno 2021 in misura unica pari allo **0,8 %**;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

e) il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, che dispone il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 07 e astenuti 02 (gruppo di minoranza consiliare) legalmente resi;

DELIBERA

1. di confermare per **l'anno 2022** l'aliquota l'addizionale comunale all'IRPEF applicata nell'anno 2021 pari allo **0,8 %**;
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;



COMUNE DI GASPERINA (Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – ANNO 2022 CONFERMA ALIQUOTA**", esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Gasperina, lì 03/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gesino Iannoni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – ANNO 2022 CONFERMA ALIQUOTA**", esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità finanziaria.

Gasperina, lì 03/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Serena Iozzo

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Gallelo Gregorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

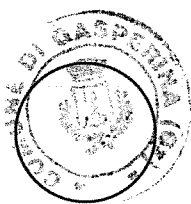
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Gasperina

22 MAR. 2012



IL RESPONSABILE
F.to Dott. Gesino Iannoni

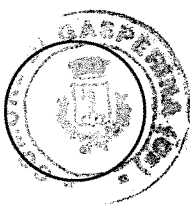
Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Gasperina

22 MAR. 2012



IL RESPONSABILE
Dott. Gesino Iannoni

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.lgs. n. 267/2000);



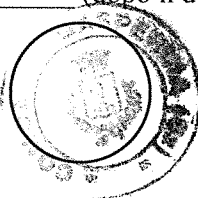
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Gasperina

22 MAR. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati